

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3166 del 04/06/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 intestata a EMMEFOOD SRL per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena snc
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3287 del 04/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro GIUGNO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 intestata a EMMEFOOD SRL per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena snc**

## **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMMEFOOD SRL con sede legale in Comune di Poggio Torriana (RN), Via delle Industrie n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena snc”* rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Considerato** che in data 03/04/2024 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/62472 del 04/04/2024, inerente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Visto** che con nota del 04/04/2024 avente PG/2024/62984 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Atteso** che con nota PG/2024/92252 del 20/05/2024 sono state richieste integrazioni;

**Considerato** che in data 22/05/2024 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpae al PG/2024/94250;

**Viste** le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 31/05/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMMEFOOD SRL con sede legale in Comune di Poggio Torriana (RN), Via delle Industrie n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena snc”* rilasciata dal SUAP del Comune di Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021, come sopra esposto;

**Viste:**

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL 2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EMMEFOOD SRL con sede legale in Comune di Poggio Torriana (RN), Via delle Industrie n. 6. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pasti e piatti pronti sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via Vena snc”* rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021, **come segue:**
  - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n.

DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
Dott.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021 prot. n. 13134.

Con PEC del 03/04/2024, acquisita al protocollo PG/2024/62472 del 03/04/2024, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inerente le variazioni di seguito indicate rispetto alla configurazione impiantistica già autorizzata con l'AUA vigente ma non ancora messa in esercizio:

Emissioni eliminate:

EMISSIONE E3 – COTTURA IN CONTINUO – FORNO LINEARE (locale 42);

EMISSIONE E7 – CAPPASPIRANTE COMPENSATA (locale 49);

EMISSIONI E8, E9 – FORNO (locale 49);

EMISSIONE E13 – LAVAGGIO CUCINA;

EMISSIONI E14, E15 – CAPPASPIRANTE COMPENSATA MASTER CLASS (locale 317);

EMISSIONE E16 – CAPPASPIRANTE COMPENSATA CUCINA SPERIMENTALE (locale 319);

EMISSIONE E17 – GENERATORE DI VAPORE locale 86 (1.593 kW, a metano);

EMISSIONE E18 – GENERATORE DI VAPORE locale 86 (1.593 kW, a metano);

EMISSIONE E19 – CALDAIA PER ACQUA CALDA locale 86 (1.547 kW, a metano);

EMISSIONE E20 – CALDAIA PER ACQUA CALDA locale 86 (1.547 kW, a metano);

EMISSIONE E21 – IMPIANTO DI COGENERAZIONE locale 85 (2.275 kW, a metano);

Emissioni inserite:

EMISSIONE E17 – GENERATORE DI VAPORE locale 83 (3.408 kW, a metano), in sostituzione della emissione autorizzata E17, ora eliminata;

EMISSIONE E18 – GENERATORE DI VAPORE locale 83 (865 kW, a metano), in sostituzione della emissione autorizzata E18, ora eliminata;

EMISSIONE E22 - CAPPASPIRANTE COMPENSATA relativa alla cappa di aspirazione posta nel locale 40 (reparto take-away) in corrispondenza del piano cottura costituito da brasiered, forno e un cuocipasta;

EMISSIONE E23 - CAPPASPIRANTE COMPENSATA relativa alla cappa di aspirazione posta nel locale 31 (preparazione vegetali) in corrispondenza dei quattro forni;

EMISSIONI E24, E25 - SCONGELO (locale 12) relative allo scongelamento prodotto mediante tecnologia a radiofrequenza;

EMISSIONI E101, E102 CAPPASPIRANTE COMPENSATA relative a cappe aspiranti compensate nel locale 47 (cucina), in corrispondenza del piano cottura costituito da brasiered, mixmatic, salsamat e forni, per la preparazione dei piatti pronti consumabili anche direttamente in mense.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaed, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpaed del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpaed, in quanto relativamente alle modifiche richieste i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpaed al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che lo stabilimento è stato autorizzato sulla base dell'allegato A dell'AUA adottata da Arpaed con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4332 del 01/09/2021, ricompresa all'interno di un Procedimento Unico per la realizzazione di un nuovo impianto artigianale destinato alla produzione alimentare, ha ritenuto pertanto congruo che in fase di installazione di nuovi impianti si rendano necessarie modifiche rispetto a quanto previsionalmente autorizzato.

Riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ha espresso le seguenti valutazioni:

- si prende atto dell'eliminazione delle emissioni sopra riportate e vengono pertanto eliminate anche le prescrizioni relative a tali emissioni;
- EMISSIONE E17 – GENERATORE DI VAPORE locale 83 (3.408 kW, a metano)  
EMISSIONE E18 – GENERATORE DI VAPORE locale 83 (865 kW, a metano)  
La somma delle potenze termiche nominali di tali impianti termici è superiore alla soglia indicata alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW, per cui tali impianti e relative emissioni sono soggette ad autorizzazione. Per quanto concerne l'attribuzione dei valori limite, si operano le seguenti distinzioni:

- EMISSIONE E17 – GENERATORE DI VAPORE locale 83 (3.408 kW, a metano) - si tratta di un nuovo “medio impianto di combustione” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi; il D.lgs 152/06 individua per tali impianti i valori limite indicati nella terza tabella “*Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso del 3%.*” riportata al punto 1.3 “*Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi*” della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 e smi.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nmc

La Ditta dovrà effettuare 3 monitoraggi in fase di messa a regime, e successivamente tali monitoraggi dovranno avere una periodicità almeno annuale;

- EMISSIONE E18 – GENERATORE DI VAPORE locale 83 (865 kW, a metano) - considerato che l’impianto termico ha potenza termica nominale inferiore ad 1 MW, all’emissione in esame si applicano i valori limite e le prescrizioni individuati nella prima tabella del punto 1.3 “*Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi*” della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, senza l’obbligo di effettuazione dei monitoraggi periodici per analogia con quanto disposto in merito al monitoraggio per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l’Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e smi.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

- EMISSIONE E22 - CAPPASPIRANTE COMPENSATA relativa alla cappa di aspirazione posta nel locale 40 (reparto take-away) in corrispondenza del piano cottura costituito da brasiera, forno e un cuocipasta

EMISSIONE E23 - CAPPASPIRANTE COMPENSATA relativa alla cappa di aspirazione posta nel locale 31 (preparazione vegetali) in corrispondenza dei quattro forni

EMISSIONI E101, E102 CAPPASPIRANTE COMPENSATA relative a cappe aspiranti compensate nel locale 47 (cucina), in corrispondenza del piano cottura costituito da brasiera, mixmatic, salsamat e forni, per la preparazione dei piatti pronti consumabili anche direttamente in mense

In tali emissioni sono convogliati i vapori della cottura dei cibi senza la presenza dei fumi di combustione in quanto il calore è fornito attraverso resistenze elettriche, vapore o scambio termico con acqua calda, senza la presenza di fumi di bruciatori.

Tali attività sono comprese al punto 4.1.21 “*Cottura di prodotti di origine animali e vegetali*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente n. 4606 del 04/06/99, all’allegato 4.8 “*Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g*” punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. e all’allegato 4.24 “*Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1.000 kg/g*” punto 5. della DGR 2236/09 e s.m.i., nei quali non sono indicati valori limite da rispettare per gli inquinanti. Il sopracitato punto del CRIAER alla lettera b) prevede altresì che “*I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell’allegato 3) alla presente deliberazione*”. La Ditta non

ha previsto l'installazione di un sistema di abbattimento delle sostanze odorigene come invece previsto al citato punto del CRIAER. In considerazione del fatto che per tale tipologia di emissioni derivanti dalla cottura di cibi presenti in stabilimenti analoghi non sono stati prescritti impianti di abbattimento per le sostanze odorigene e non si sono verificate ad oggi particolari criticità, e tenuto conto che tali lavorazioni non sono comprese nella Tabella 1 di cui alla recente Linea Guida interna di Arpae LG35/DT "*Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*", si esonera la Ditta dall'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene, a condizione che, qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta debba provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei Criteri CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena;

- EMISSIONI E24, E25 - SCONGELO (locale 12) relative allo scongelamento prodotto mediante tecnologia a radiofrequenza

La specifica attività non è compresa nei criteri C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e neppure nella D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto che da tali impianti ci si può attendere l'emissione di vapore acqueo, si può fare riferimento all'allegato 4.24 "*Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g*" della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che al punto 4.2, anche se riferito a "*Frantumazione e macinazione delle materie prime*" specifica che "*In caso di materiali ad elevato grado di umidità, gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera oltre il colmo dell'edificio*". Tenuto conto di quanto citato si ritiene di non fissare valori limite in emissione;

- La ditta dovrà comunicare la messa in esercizio delle nuove emissioni.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano né variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, né un aumento degli inquinanti autorizzati, ma una riduzione quantitativa delle emissioni, considerando le emissioni che non verranno realizzate rispetto alle nuove.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione di AUA.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, ha reso necessario aggiornare



l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 02/09/2021 prot. n. 13134, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 03/04/2024, acquisita al protocollo PG/2024/62472 del 03/04/2024, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione, e successive integrazioni.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di pasti e piatti pronti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

### EMISSIONI E1, E2 – COTTURA IN CONTINUO – FORNO LINEARE (locale 39)

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	8	h/g

### EMISSIONI E4, E5 – FORNO (locale 39)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	5	h/g

### EMISSIONE E10 – LAVAGGIO VAGONETTI

### EMISSIONE E11 – LAVAGGIO E SANIFICAZIONE CARRELLI

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
---	---	--------

### EMISSIONE E12 – LAVAGGIO CUCINA

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	3	h/g

**EMISSIONE E17 – GENERATORE DI VAPORE locale 86 (3.408 kW, a metano)**

Medio impianto di combustione nuovo, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	5.184	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE E18 – GENERATORE DI VAPORE locale 86 (865 kW, a metano)**

Portata massima	2.016	Nmc/h
Altezza minima	17	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONI E22 – CAPPASPIRANTE COMPENSATA (locale 40 - reparto take-away)**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	5	h/g

**EMISSIONI E23 – CAPPASPIRANTE COMPENSATA (locale 31 - preparazione vegetali)**

Portata massima	1.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	5	h/g

**EMISSIONI E24 – SCONGELO (locale 12)****EMISSIONI E25 – SCONGELO (locale 12)**

Portata massima	3.300	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	8	h/g

**EMISSIONE E101 – CAPPASPIRANTE COMPENSATA (locale 47 - cucina)**

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m

Durata 5 h/g

### **EMISSIONE E102 – CAPPASPIRANTE COMPENSATA (locale 47 - cucina)**

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	9,2	m
Durata	5	h/g

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile al seguente link ([https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc\\_tecn\\_punti\\_prelievo.pdf](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E1, E2, E4, E5, E10, E11, E12, E17, E18, E22, E23, E24, E25, E101, E102, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle nuove **emissioni E10, E11 ed E17**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: [aofc@cert.arpae.emr.it](mailto:aofc@cert.arpae.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni E10, E11 ed E17 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
7. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze

**odorigene** delle attività di cottura di cui alle **emissioni E1, E2, E4, E5, E22, E23, E101 ed E102**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, con riferimento alle emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.

8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**